

**Prot. 6772****Cosenza, 31/03/2021****IL DIRIGENTE AD INTERIM**

**VISTA** la legge 22 dicembre 1957, n.1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n.1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n.241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e, in particolare, l'articolo 24, comma 42, come modificato dall'articolo 1, comma 407, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che demanda ad un regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina delle modalità di istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché di rilascio e rinnovo di patentini;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 38 del 21 febbraio 2013, di approvazione del "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo";

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante le norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**VISTA** la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

**VISTO** l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei Direttori di Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

**VISTA** la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli–Area Monopoli del 27 marzo 2013 prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e successive modificazioni stabilisce le modalità di calcolo della distanza, tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

**VISTO** l'articolo 4 della Legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge Europea 2018, rubricato (*Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi – Caso EU - Pilot 8002/15/GROW*), con cui sono state apportate modifiche all'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 Luglio 2011, n. 98 – convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo, in sede di istituzioni delle rivendite, i seguenti criteri:

- I. distanza non inferiore a 200 metri;
- II. rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”;

**RILEVATO** come il prefato art. 4 della Legge Europea n. 37/2019, nel modificare l'articolo 24, comma 42, del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto sia del criterio del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”, che del criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

**ACQUISITO** l'orientamento fornito dalla Direzione Tabacchi con nota n. 124048/RU del 27/4/2020, riguardo alla diretta ed immediata applicazione dei nuovi criteri introdotti dall'articolo 4 della citata Legge n. 37/2019 ai fini del rilascio delle concessioni relative ai tabacchi, ferme restando le distanze per come già definite nel comma 2 dell'articolo 2 del D.M. 38/2013;

**CONSIDERATO** che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, entro il 31/3/2020, occorre formulare lo schema di piano per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie in relazione alle proposte di istituzione per la quali sussiste un'esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di distanza di cui all'art. 2 del D.M. 38/2013 e del rapporto rivendite/abitanti stabilito dall'articolo 4 della Legge Europea n. 37/2019;

**TENUTO CONTO** che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da vagliare, per l'inserimento nello schema di piano da pubblicare entro il 30/4/2021, sono soltanto quelle pervenute nel periodo dall'1/7/2020 al 31/12/2020, relative a zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio di cui all'articolo 3 del D.M. 38/2013, nel rispetto dei parametri di distanza di cui all'articolo 2 del D.M. 38/2013 e del rapporto rivendite/abitanti stabilito dall'articolo 4 della legge europea n. 37/2019;

**CONSIDERATO** che le esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie sono quelle volte ad una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita sul territorio;

**ACCERTATO** che nessuna delle segnalazioni pervenute nel secondo semestre 2020 risponde ai suddetti requisiti e che non sussistono reali ed effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita;



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**DT V – CAMPANIA E CALABRIA**

**Ufficio dei Monopoli per la Calabria**

Per tutto quanto sopra visto e considerato,

### **DETERMINA**

di non predisporre lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nell'ambito delle zone di competenza di questo Ufficio dei Monopoli, nel **II° semestre del 2021**, tenuto conto della insussistenza di effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita.

**Il DIRIGENTE DELL'UFFICIO A.I.  
WALTER SPINAPOLICE**

*CHIUNQUE ABBLA LEGITTIMAZIONE ED INTERESSE POTRA' ESERCITARE LE FACOLTA' E I DIRITTI DI CUI AGLI ART. 9 E 10, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NEL TERMINE DI **VENTI GIORNI LIBERI** DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE SCHEMA DI PIANO.*